

*Contabilità & Bilancio  
Finanza Agevolata  
Finanza Aziendale  
Privacy  
Controllo di Gestione  
Consulenza Societaria e Contrattuale  
Società Sportive ed Enti non profit  
Valutazione d'Azienda  
Formazione Professionale  
Internazionalizzazione delle imprese*

## **Sport e Agevolazioni Fiscali**

Su richiesta di alcune società sportive ben volentieri ritorniamo sull'argomento peraltro in continua evoluzione:

**Il Coni, in una nota dell'8 settembre 2011, chiarisce come il riconoscimento provvisorio attribuito agli affiliati di FSN/DSA/EPS, senza necessità di iscrizione nel Registro nazionale, sia inteso come riconoscimento definitivo dello status di società e associazione sportiva dilettantistica, fino al 31 dicembre 2010 e l'Agenzia delle Entrate ne prende atto. Il riconoscimento è il requisito essenziale affinché tali società e associazioni possano beneficiare del regime fiscale agevolato, la cui fruizione viene riconosciuta dall'Amministrazione finanziaria, che effettua i dovuti controlli secondo gli elenchi che rilascia lo stesso Coni, inteso quale unico ente certificatore.**

L'attività sportiva dilettantistica ha sempre ricevuto particolare attenzione da parte del legislatore, numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche nello svolgimento della loro attività. Innanzitutto, è bene specificare che l'attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata nella veste giuridica di "associazione sportiva dilettantistica" ovvero "società sportiva dilettantistica".

### **Premessa Attività sportiva dilettantistica**

*La società sportiva dilettantistica può costituirsi nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro. In presenza di specifiche condizioni, le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere anche la qualifica di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, la cosiddetta Onlus.*

Per ciò che riguarda il regime fiscale da applicare alle società e associazioni sportive dilettantistiche, queste possono beneficiare di un regime fiscale agevolato, ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, per ciò che concerne la determinazione dell'Iva e delle imposte dirette.

In linea generale, queste agevolazioni fiscali previste per le società e associazioni sportive dilettantistiche riguardano la semplificazione degli adempimenti contabili e la determinazione del reddito e degli obblighi ai fini Iva.

Rimane obbligatorio per queste società sportive dilettantistiche sottoposte al regime fiscale agevolato, di conservare e numerare le fatture emesse, annotare i corrispettivi, versare ogni tre mesi l'Iva e tenere il libro soci.

Per poter accedere al regime agevolato, le associazioni e società sportive dilettantistiche devono comunque possedere specifici requisiti, come:

- ☒ l'assenza del fine di lucro;
- ☒ il conseguimento nell'esercizio precedente di proventi non superiori a 250mila euro;
- ☒ l'affiliazione a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva;
- ☒ lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni.

Il Coni, in particolare, è l'organismo cui sono state affidate l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.

**STUDIO ANDRETTA & PARTNERS**  
**MAURO O. ANDRETTA**  
*DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

Necessario per poter fruire delle agevolazioni fiscali è ottenere prima il riconoscimento dello status di associazione o società sportiva.

**Il regime fiscale agevolato - Il Coni e il Registro nazionale: Requisiti di accesso**

**Agevolazioni fiscali e società sportive**

*Sistema forfetario di determinazione dell'Iva*

*Esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili e dalla redazione dell'inventario e del bilancio*

*Esonero dall'obbligo di fatturazione e registrazione*

*Determinazione forfetaria del reddito imponibile*

Un riconoscimento che effettua lo stesso Coni, mediante l'iscrizione nel cosiddetto Registro nazionale. Ogni anno è il Coni che deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate un elenco delle associazioni o delle società iscritte. E' sulla base delle società iscritte che l'Amministrazione finanziaria valuta quali siano sottoposti, in base alla sussistenza dei requisiti indicati, al regime fiscale agevolato.

Il Registro nazionale è diviso in tre sezioni dedicate a:

- \_ associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- \_ quelle con personalità giuridica;
- \_ quelle costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

Si prevede che le società e associazioni sportive dilettantistiche, per poter fruire delle agevolazioni fiscali, devono necessariamente aver ottenuto il riconoscimento di società o associazione sportive dilettantistiche da parte del Coni, mediante iscrizione nel relativo Registro nazionale. E' la legge n. 186 del 2004 che, all'art. 7, comma 1, sancisce espressamente che il Coni è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche e i benefici fiscali previsti si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche che siano state riconosciute dal Coni, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale. Questo è il riconoscimento definitivo, che avviene mediante iscrizione nel Registro nazionale delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

In una deliberazione, la n. 52/29 del maggio scorso, il Coni sottolinea la sostanziale equiparazione del riconoscimento provvisorio, effettuato dalle FSN (Federazioni Sportive Nazionali), dalle DSA (Discipline Sportive Associate) e dagli EPS (Enti di Promozione Sportiva) ai propri affiliati, al riconoscimento definitivo.

Il riconoscimento provvisorio, in sostanza, è quello attribuito senza iscrizione al Registro e si qualifica, per effetto della delibera Coni n. 1288 dell'11 novembre 2004, quale riconoscimento definitivo fino alla data del 31 dicembre 2010.

**Riconoscimento definitivo - Riconoscimento provvisorio**

Il riconoscimento, definitivo con l'iscrizione nel Registro, è condizione necessaria affinché la società o associazione possa richiedere la fruizione del regime fiscale agevolato.

**STUDIO ANDRETTA & PARTNERS**  
**MAURO O. ANDRETTA**  
*DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

*Contabilità & Bilancio*  
*Finanza Agevolata*  
*Finanza Aziendale*  
*Privacy*  
*Controllo di Gestione*  
*Consulenza Societaria e Contrattuale*  
*Società Sportive ed Enti non profit*  
*Valutazione d'Azienda*  
*Formazione Professionale*  
*Internazionalizzazione delle imprese*

In un'altra nota trasmessa dal Coni, **dell'8 settembre 2011**, vengono sottolineate queste affermazioni, facendo presente ai Presidenti di FSN/DSA e Comitati regionali e provinciali del Coni, le considerazioni che in proposito fa l'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione finanziaria, in particolare, tiene conto delle considerazioni espresse in tema di riconoscimento provvisorio inteso come riconoscimento definitivo degli affiliati FSN/DSA/EPS, riconoscendo allo stesso Coni la qualità di unico organismo certificatore dell'attività sportiva. E' agli elenchi che trasmette il Coni, che l'Amministrazione finanziaria dovrà fare riferimento ai fini dell'attività di controllo sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, anche con effetto retroattivo.

Ciò comporta quindi che l'Agenzia delle entrate nei controlli sulla fruizione dei benefici fiscali previsti in materia, farà riferimento al Coni quale unico ente certificatore e terrà conto dei nuovi elenchi che saranno trasmessi dal Coni stesso, inserendo anche le società o associazioni sportive dilettantistiche che hanno avuto il riconoscimento provvisorio.

Da ultimo, si considera che per le società e associazioni sportive dilettantistiche per cui vige il riconoscimento provvisorio e che risultano iscritte negli elenchi del Coni, si può procedere al riesame in autotutela degli eventuali atti di accertamento emessi nei loro confronti e al relativo annullamento per la parte in cui il recupero sia fondato sulla mancata iscrizione al Registro del Coni.

In altre parole, la società e associazioni sportive dilettantistiche, che sono riconosciute provvisoriamente, possono in autotutela vedersi annullati gli atti di accertamento emessi nei loro confronti.

*(Fonte: Fiscal focus)*